



COMUNE DI LEVANTO
PROVINCIA DI LA SPEZIA



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL
VERDE URBANO

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 7 del 24 marzo 2022

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Artt. 1, 2.....	1
TITOLO II - SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE.....	1
Art. 3.....	1
Art. 4.....	2
TITOLO III - DIVIETI - AREE DI PERTINENZA	2
Artt. 5, 6, 7.....	2
TITOLO IV - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE	3
Artt. 8, 9, 10.....	3
TITOLO V - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONI.....	3
Art. 11.....	3
Art. 12.....	4
TITOLO VI - PIANTUMAZIONI IN SOSTITUZIONE.....	4
Art. 13.....	4
TITOLO VII - SALVAGUARDIA DEL VERDE NELL'ESERCIZIO DI CANTIERI.....	5
Artt. 14, 15, 16.....	5
TITOLO VIII - GESTIONE DEI RIFIUTI DI GIARDINAGGIO.....	6
Art. 17.....	6
TITOLO IX - DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO.....	6
Artt. 18, 19.....	6
TITOLO X - TUTELA DELLE AREE E DEGLI ALBERI DI PREGIO.....	6
Art. 20.....	6
TITOLO XI - VIGILANZA E SANZIONI.....	7
Artt. 21, 22.....	7
Art. 23.....	8
Art. 24.....	9
ALLEGATO I) - L'ALBERO - LE AREE DI PERTINENZA.....	10
ALLEGATO II) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11
ALLEGATO III) - SALVAGUARDIA DEL VERDE NELL'ESERCIZIO DI CANTIERI.....	13
ALLEGATO IV) - LE SPECIE VEGETALI CONSIGLIATE.....	16
ALLEGATO V) - IL CODICE CIVILE E LE DISTANZE LEGALI.....	18
ALLEGATO VI) - IL COMPOSTAGGIO.....	19

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

- 1) Il presente Regolamento viene emanato al fine di salvaguardare la qualità del verde ornamentale del tessuto urbano comunale e di esaltare le fondamentali funzioni ambientali, igieniche, paesaggistiche ed estetiche che il verde pubblico e privato riveste.
- 2) Il Regolamento rimanda alle specifiche norme e regolamenti esistenti in materia di forestazione, al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico ed ai Vincoli Paesaggistici, Regolamento edilizio comunale, Codice della strada e disposizioni del Parco Nazionale delle Cinque Terre per il territorio di competenza.

Art. 2

- 1) Gli obiettivi fondamentali del presente Regolamento sono:
 - a) sviluppo del verde urbano e coordinamento degli interventi di manutenzione e di recupero;
 - b) miglioramento e salvaguardia del paesaggio naturalistico, delle condizioni estetico/ ambientali e mantenimento delle stesse;
 - c) tutela del patrimonio vegetazionale spontaneo;
 - d) salvaguardia idrogeologica;
 - e) valorizzazione del verde quale strumento primario per il miglioramento della qualità dell'aria e dell'acqua, per il miglioramento del suolo, per l'assorbimento dell'anidride carbonica e per l'emissione di ossigeno, per favorire e migliorare la biodiversità caratteristica del territorio, anche in funzione della miglior fruizione per le generazioni future.

TITOLO II - SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE

Art. 3

- 1) Sono oggetto di protezione tutte le specie di piante (alberi ed arbusti) del territorio comunale, con esclusione di:
 - a) piante da frutto ad eccezione di: Olivo, Noce, Castagno e Ciliegio;
 - b) alberi per i quali siano stabilite o già esistano particolari norme di protezione (alberi monumentali);
 - c) alberi connessi con l'esercizio dell'attività agricola, anche se non ricadenti in zone agricole di P.U.C.;
 - d) piante classificate come "infestanti";
- 2) L'abbattimento di alberi o arbusti soggetti a salvaguardia, oggetto del presente Titolo III, è consentito solo in caso di:
 - a) morte dell'albero o accertate e documentate condizioni di impossibilità nel recupero vegetativo e/o statico a livello di sufficienza;
 - b) necessità contingenti comprovate e collegate ad evenienze di ordine pubblico, impedimento della viabilità, impedimento di realizzazione di opere edilizie regolarmente autorizzate o piano particolareggiato, pericolosità imminente per persone, beni e strutture;
 - c) straordinarietà di natura fito-sanitaria, selvo-culturale, igienico-ambientale che determinino l'urgenza e/o unicità di soluzione in tal senso.
- 3) In ogni caso l'abbattimento può avvenire solo se preventivamente autorizzato con le modalità di cui ai successivi artt. 11 e 12.

Art. 4

1) Il Comune di Levanto si impegna a:

- a) fornire ai cittadini indicazioni e chiarimenti utili alla realizzazione ed alla gestione del verde; eseguire sul verde di proprietà comunale interventi di salvaguardia, di valorizzazione e di manutenzione colturale in forma ordinaria e straordinaria;
- b) pubblicizzare il presente regolamento e fornire occasione di informazione e formazione ai cittadini ed alle ditte operanti nel settore;
- c) promuovere nelle scuole e negli ambienti pertinenti formazione ed informazione sull'oggetto del presente regolamento, nonché iniziative di valorizzazione del verde.

TITOLO III – DIVIETI

Art. 5

- 1) Un intervento di potatura non eseguito a regola d'arte ed ogni altro intervento di manutenzione mal eseguito può compromettere la vitalità dell'albero, per cui tali operazioni attuate in maniera non corretta ed adeguata vengono perseguite con opportune misure sanzionatorie (vedi Titolo XI).
- 2) Tra gli interventi vietati non sono comprese le normali cure manutentive e conservative quali le regolari potature, l'eliminazione delle branche secche e/o di quelle pericolanti.
- 3) Tra gli interventi vietati non rientrano le abituali misure di manutenzione e conservazione, e le misure da attuare nell'ambito di una corretta gestione dei giardini, di vivai e di superfici a verde pubblico e privato, ivi comprese limitate razionalizzazioni di impianti inserite in un contesto colturale strutturato

Art. 6

- 1) E' vietato a qualsiasi titolo e livello il danneggiamento del tronco delle alberature di qualsiasi tipologia:
 - a) è vietata l'affissione al tronco delle alberature di cartelli, manifesti, o qualsiasi altro intervento che preveda o presupponga l'utilizzo di chiodi, viti, effettuazione di forature o simili nei confronti del tronco o anche della sola corteccia. E' consentito l'impiego di segnale/pannello/cartello informativi, purché apposti con metodologia non invasiva adottando le cautele e gli accorgimenti per non incorrere negli inconvenienti anzidetti, ed utilizzando materiale di tipologia e dimensioni compatibili con l'aspetto estetico dell'alberatura del sito in cui è ubicata e purché il messaggio sia di pubblica utilità ed interesse.
 - b) è vietato l'utilizzo di legature del tronco o dei rami con materiali o con metodologie tali da provocare incisioni, ferite o scortecciamento anche solo minimo o ancora crescita non naturale della parte interessata, ad eccezione di eventuali ancoraggi che devono comunque essere autorizzati.
 - c) è vietato l'utilizzo delle alberature o parti di esse allo scopo di sorreggere linee telefoniche, elettriche, striscioni, cartelli o simili, fatte salve straordinarietà concesse in deroga specificatamente autorizzate e per limitati periodi.

Art. 7

- 1) E' vietato l'uso improprio dei diserbanti onde non danneggiare l'apparato radicale e/o le chiome degli alberi.
- 2) Nei casi in cui sia consentito l'impiego, i diserbanti dovranno comunque essere del tipo "non residuale" ed a rapida "inattivazione", per evitare di inquinare le acque superficiali e di falda.

TITOLO IV - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

Art. 8

- 1) Per tutti gli interventi di nuova costruzione ai sensi del DPR 380/2001, dove siano presenti aree a verde, dovrà essere allegata al progetto edilizio una documentazione, redatta a cura di tecnico abilitato e competente, comprendente:
 - a) elaborato cartografico e fotografico del verde esistente,
 - b) elenco delle specie arboree ed arbustive che si intende introdurre a sostituzione;
 - c) nella progettazione di aree di parcheggio alberate dovranno essere previste aiuole di estensione e qualità adeguate alle alberature impiegate, considerate al loro massimo sviluppo; dovranno essere privilegiate quelle specie autoctone che maggiormente favoriscano lo scambio tra il rilascio di ossigeno e l'assorbimento di sostanze inquinanti;
 - d) le disposizioni di cui ai punti precedenti riguardano sia interventi al suolo che in sottosuolo, le cui modalità di attuazione dovranno rispettare le disposizioni previste al successivo Titolo VII.

Art. 9

- 1) Il terreno impiegato per la realizzazione dei giardini e delle nuove aree verdi dovrà essere di buona qualità ed esente da macerie o detriti di qualsiasi genere; nella scelta delle specie da porre a dimora si dovrà tenere conto della profondità del suolo disponibile.
- 2) Le piante da porre a dimora dovranno essere esenti da malattie e parassiti, cosa questa da comprovarsi mediante certificazione del vivaista fornitore .
- 3) Le distanze delle piante dai fabbricati e dai confini dovranno tenere conto, oltre alle prescrizioni del Codice Civile, anche dello sviluppo che assumeranno da adulte le specie che si intendono porre a dimora in modo tale da non creare situazioni di danno, disagio o disturbo alle persone ed ai fabbricati (vedi allegato V) .
- 4) Le distanze reciproche delle piante o dei cespugli dovranno tenere conto dello sviluppo delle specie impiegate in modo da garantire negli anni l'equilibrato sviluppo delle stesse, ed evitare l'insorgere di situazioni di pericolo .
- 5) La scelta delle specie dovrà armonizzarsi dal punto di vista estetico ed ambientale con il verde pubblico e privato circostanti, evitando l'introduzione di specie inadatte al clima o al microclima della zona in cui vengono inserite .

Art. 10

- 1) Le nuove piantumazioni devono essere effettuate in modo che le radici risultino aerate e drenate come meglio evidenziato nell'allegato II. L'osservanza delle tecniche di cui al presente articolo, e delle disposizioni di cui all'art. 9 costituisce garanzia di buon attecchimento.

TITOLO V - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONI

Art. 11

- 1) Per gli interventi di manutenzione edilizia e/o di restauro e/o di risanamento conservativo e/o di ristrutturazione che comportino tra l'altro la modificazione - del tutto o in parte - dell'arredo verde esistente, fatti salvi gli interventi che prevedono variazioni su essenze arboree di numero inferiore a 2, dovrà essere richiesta l'autorizzazione del Settore Tecnico Ufficio Ambiente presentando un progetto contenente l'indicazione delle essenze arboree ed arbustive da porre a dimora e/o da eliminare. L'autorizzazione e la prescrizione di reimpianto verranno rilasciate dal Settore tecnico Ufficio Ambiente, fatta salva, eventualmente, l'acquisizione del parere tecnico favorevole espresso dal Corpo Forestale dello Stato.

Art. 12

- 1) Nel caso di abbattimenti o interventi straordinari su singole alberature debitamente motivati, e cioè al fine di evitare pericoli da caduta deve essere presentata specifica richiesta all'Ufficio Ambiente; l'autorizzazione e le prescrizioni di reimpianto verranno rilasciate dall'Ufficio Ambiente, fatta salva l'acquisizione del parere tecnico favorevole espresso, eventualmente, dal Corpo Forestale dello Stato.
- 2) Nell'atto autorizzativo potrà essere indicato il numero e specie di piante da essere poste a dimora in sostituzione di quelle abbattute oltre ad altre eventuali indicazioni ritenute necessarie.
- 3) Solo in caso di estrema urgenza collegata a pericolo imminente verificata da tecnico specializzato potrà essere consentito abbattimento da sanarsi con presentazione di specifica istanza all'Ufficio Ambiente entro 30 giorni.

TITOLO VI - PIANTUMAZIONI IN SOSTITUZIONE

Art. 13

- 1) Nel caso di abbattimento di uno o più alberi l'interessato è tenuto a sostituire a proprie spese la pianta o le piante eliminate: l'obbligo di impianto sarà ritenuto soddisfatto solo dopo l'avvenuto attecchimento della o delle nuove piante.
- 2) Nell'impossibilità di procedere alle piantumazioni sostitutive, di cui al precedente comma, da effettuarsi nelle aree oggetto di abbattimento, l'interessato potrà concordare gli interventi in altro sito di pubblico interesse con l'Ufficio Ambiente; in tale evenienza le alberature sostitutive dovranno essere fornite, a cura e spese dell'interessato, tramite ad es. vivaio di fiducia, in numero determinato in base alla seguente tabella:

Tipologia albero abbattuto	Nuovo impianto sostitutivo
Diametro fino a 50 cm.	N° 01 pianta di diametro minimo di cm. 06/08
Diametro fino a 100 cm.	N° 01 pianta di diametro minimo di cm. 08/10
Diametro maggiore di 100 cm.	N° 01 piante di diametro minimo di cm. 10/12
<i>Le dimensioni sopra riportate devono essere misurate a 120 cm. dal colletto</i>	

- 3) Per quelle alberature abbattute che, a giudizio insindacabile dell'Ufficio Ambiente e/o del Corpo Forestale dello Stato, costituiscono elevato valore sotto il profilo botanico e paesistico, il numero di esemplari da piantumare in sostituzione di cui alla tabella del precedente comma dovrà essere moltiplicato per tre; nel caso di reiterata mancata sostituzione, configurandosi a tutti gli effetti abbattimento non autorizzato (decorsi infruttuosamente i termini indicati nel sollecito), saranno applicate le sanzioni di cui al Titolo XI.
- 4) In caso di mancato attecchimento il proprietario è tenuto ad effettuare un nuovo impianto.
- 5) E' vietato l'utilizzo arbitrario di specie sostitutive.
- 6) E' vietato l'utilizzo di specie sostitutive per le quali sia in corso, sul territorio comunale o in aree ad esso limitrofe, infestazione parassitaria di qualsiasi natura.
- 7) Al fine di tutelare il pubblico interesse e la pubblica incolumità e nel caso in cui la presenza di essenze arboree abbia causato significativi dissesti alla pavimentazione è consentita la sistemazione senza reimpianto dove ciò non arrechi nocimento all'assetto del territorio.

TITOLO VII - SALVAGUARDIA DEL VERDE NELL'ESERCIZIO DI CANTIERI

Art. 14

- 1) Gli alberi presenti nell'area di cantiere dovranno essere protetti con materiali idonei, più in alto possibile per escludere ferite al tronco. In caso di necessità deve essere protetta anche chioma dell'albero.
- 2) La seguente tabella indica i criteri di riferimento per definire la distanza minima (critica) dal colletto darispettare nel caso di scavi e/o cantieri:

Diametro del fusto misurato a 120 cm. dal suolo	Distanza critica
Inferiore a 20 cm.	1,00 metro
Da 20 cm. a 25 cm.	1,00 metro
Da 25 cm. a 35 cm.	2,00 metri
Da 35 cm. a 50 cm.	2,50 metri
Superiore a 50 cm.	3,00 metri
Arbusti in genere	1,00 metro

Art. 15

- 1) Nella zona delle radici degli alberi - equivalente circa alla proiezione della chioma, lasciata liberamente crescere - non deve essere depositato in nessun caso materiale da costruzione, carburante, macchine da cantiere ed in particolare nessuna betoniera, ed è assolutamente vietato scaricare acque di lavaggio, soprattutto quelle contenenti polveri di cemento.
- 2) Gli interventi di ricarica o abbassamento di terreno sovrastante le radici degli alberi devono essere realizzati senza che si verifichi compattazione o recisione delle medesime.
- 3) Fatto salvo specifica deroga da determinarsi con autorizzazione dell'Ufficio Ambiente.

Art. 16

- 1) La posa di tubi è da effettuarsi fuori dalla zona delle radici (come definita all'art. 14) ; gli scavi che si rendesse necessario effettuare in detta zona devono essere eseguiti a mano.
- 2) Le radici fino a cm. 3 di diametro devono essere tagliate in modo netto e medicate a regola d'arte; radici di diametro maggiore devono essere sottopassate con tubazioni e protette dal disseccamento ; gli scavi nella zona delle radici non devono restare aperti per più di 2 settimane ; in caso di interruzione dei lavori le radici devono essere ricoperte e mantenute umide; il riempimento definitivo deve essere effettuato con miscela humus-sabbia in rapporto 2 : 1, avendo cura di non inquinare la zona delle radici con detriti e residui di scavo.
- 3) Quanto di cui al presente art. punti 1 e 2 è da ritenersi fatta salva specifica deroga da determinarsi con autorizzazione dell'Ufficio Ambiente.

TITOLO VIII - GESTIONE DEI RIFIUTI DI GIARDINAGGIO

Art. 17

- 1) Lo smaltimento dei rifiuti vegetali di giardinaggio mediante abbruciamento è previsto nei limiti della legge e delle ordinanze sindacali e regionali e/o conferimento in discarica come rifiuti domestici; in particolare è buona pratica il riciclaggio dei rifiuti vegetali di giardinaggio.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO

Art. 18

- 1) Negli spazi verdi pubblici in genere, ed in particolare in quelli del tessuto urbano e del parco pubblico in generale, è vietato:
 - a) l'abbandono di rifiuti di qualunque origine e natura ;
 - b) il calpestio e la sosta ;
 - c) il deposito anche solo temporaneo di materiali e/o oggetti ;
 - d) il danneggiamento delle specie vegetali, e nel particolare è vietato:
 - scavalcare transenne, recinti, barriere o qualsiasi struttura posta a protezione delle aree verdi per sostare in queste ultime;
 - sporcare, alterare, danneggiare o avere comportamenti che possano indirettamente arrecare danno a strutture, ad infrastrutture ed attrezzature di qualsiasi dimensione o natura, al suolo e, naturalmente, alla vegetazione o parti di essa;
 - abbandonare le deiezioni animali sul suolo, tenere incustoditi o senza controllo animali di proprietà che possano in qualsiasi maniera arrecare danno, sia alle persone, alle cose ed agli altri animali;
 - molestare gli animali;
 - nutrire gli animali che stanziano nelle aree pubbliche senza acquisire le necessarie informazioni su una corretta somministrazione;
 - immettere in modo incontrollato animali e piante, sottrarre o danneggiare uova, nidi o ricoveri dedicati;
 - l'introduzione di veicoli a motore, se non espressamente autorizzata dagli Uffici comunali pertinenti per esigenze particolari.

Art. 19

- 1) L'occupazione temporanea degli spazi verdi pubblici per manifestazioni di qualsiasi tipo e natura dovrà essere autorizzata, dietro presentazione di dettagliato programma della manifestazione, di relazione di tutte le misure di protezione, prevenzione e modalità tecniche di eventuale ripristino.
- 2) Il richiedente dovrà inoltre comunicare il nominativo del responsabile della manifestazione ed impegnarsi a ripristinare qualsiasi danno nella misura determinata dagli uffici comunali competenti.

TITOLO X – TUTELA DELLE AREE E DEGLI ALBERI DI PREGIO

Art. 20

- 1) Il Comune di Levanto si impegna a promuovere iniziative tese alla conservazione e valorizzazione delle alberature di pregio, al censimento del patrimonio verde pubblico, al coinvolgimento di privati cittadini proprietari di alberi di pregio sensibilizzandoli ad adottare tutti quegli accorgimenti di conservazione e protezione da agenti nocivi.

- 2) Gli interventi anche di manutenzione ordinaria che interessino parchi, giardini o qualsiasi area di pregio con caratteristiche di significato storico-botanico, architettonico ed ambientale sono consentiti solo se diretti alla conservazione di tale aree verdi e/o al ripristino delle caratteristiche originarie che ne hanno determinato la particolare valenza. Sono fatti salvi quegli interventi tesi al restauro ed al recupero riconducibili al fisiologico deperimento delle piante originarie, delle strutture ed infrastrutture, o al naturale progredire dei cicli biologici dei soggetti vegetali.

TITOLO XI – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 21

- 1) La vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Municipale, alle Guardie Ecologiche e Zoofile riconosciute dalle Leggi Regionali.

Art. 22

- 1) Per le violazioni agli artt. 5, 6 e 7 (TITOLO III – DIVIETI – AREE DI PERTINENZA) del presente regolamento viene applicata una sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00 per ogni esemplare arboreo; se la violazione in questione causa la morte della pianta l'ufficio comunale provvederà all'applicazione della maggiorazione calcolata in base alla metodologia per la stima del valore ornamentale (V.O.), di cui al successivo articolo 23;
- 2) Per le violazioni agli artt. 8, 9 e 10 (TITOLO IV – INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE) del presente regolamento viene applicata una sanzione da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 516,00 per ogni esemplare arboreo; se la violazione in questione causa la morte della pianta l'ufficio comunale provvederà all'applicazione della maggiorazione calcolata in base alla metodologia per la stima del valore ornamentale (V.O.), di cui al successivo articolo 23;
- 3) Per le violazioni agli artt. 11 e 12 (TITOLO VI – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – AUTORIZZAZIONI) del presente regolamento viene applicata una sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00 per ogni esemplare arboreo; se la violazione in questione è riferita a pianta sana e vigorosa l'ufficio comunale provvederà all'applicazione della maggiorazione calcolata in base alla metodologia per la stima del valore ornamentale (V.O.), di cui al successivo articolo 23;
- 4) Per le violazioni agli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 (TITOLO VII – SALVAGUARDIA NELL'ESERCIZIO DI CANTIERI) del presente regolamento viene applicata una sanzione da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 516,00 per ogni esemplare arboreo; se la violazione in questione causa la morte della pianta l'ufficio comunale provvederà all'applicazione della maggiorazione calcolata in base alla metodologia per la stima del valore ornamentale (V.O.), di cui al successivo articolo 23;
- 5) E' ammesso il pagamento della misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione regolarmente notificata; nel caso di mancato pagamento in misura ridotta entro il termine sopra indicato sarà applicata la sanzione massima, con ulteriore procedimento di notifica.

Art. 23

1) Metodologia per la stima del valore ornamentale:

la formula di riferimento è: $V.O. = (b \times c \times d \times e) - f$, dove:

a = prezzo di vendita al dettaglio, individuato d'ufficio nell'importo pari a € 100,00;

b = indice relativo alla specie ed alla varietà. Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di cui al punto precedente, per cui $b = € 10,00$;

c = indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario:

10 - pianta sana, vigorosa, solitaria o di pregio;

9 - pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;

8 - pianta sana, vigorosa, in gruppo;

7 - pianta sana, media vigoria, solitaria o di pregio;

6 - pianta sana, media vigoria, facente parte di un

filare; 5 - pianta sana, media vigoria, in gruppo;

4 - pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria o di pregio;

3 - pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare;

2 - pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria;

1 - pianta senza vigore, malata;

0,5 - pianta senza valore;

d = indice secondo l'ubicazione della pianta:

10 - centro cittadino;

6 - periferia;

2 - zone agricole;

e = indice secondo le dimensioni della pianta:

Circonferenz a	INDIC E	Circonferenz a	INDIC E	Circonferenz a	INDIC E
Fino a cm. 30	1	cm. 40	1,4	cm. 50	2
cm. 60	2,5	cm. 70	3,5	cm. 80	5
cm. 90	6,5	cm. 100	8	cm. 110	9,5
cm. 120	11	cm. 130	12,5	cm. 140	14
cm. 150	15	cm. 160	16	cm. 170	17
cm. 180	18	cm. 190	19	cm. 200	20
cm. 220	21	cm. 240	22	cm. 260	23
cm. 280	24	cm. 300 e oltre	25	Tutte le misure sono prese a 120 cm. dal colletto	

f = deprezzamento (interventi manutentivi effettuati):

- 10% per potatura leggera di rami secchi;

- 30% per potatura di branche principali;

- 50% per dendrochirurgia in cavità;

- 70% per potatura forte più dendrochirurgia.

$$V.O. (\text{valore ornamentale}) = (b \times c \times d \times e) - f$$

1° es.: specie Platanus circonferenza tronco cm. 50, prezzo predeterminato di vendita = 100,00 €, pianta sana e vigorosa inserita in filare arredo viale centrale, recentemente soggetta a potatura leggera per eliminazione seccume

V.O. = 1.636,36 €.

2° es.: specie Pinus Pinea circonferenza tronco cm. 200, prezzo predeterminato di vendita = 100,00 €, pianta sana e vigorosa, ubicata in centro cittadino, recentemente soggetta a potatura leggera per eliminazione seccume

V.O. = 18.000,00 €.

- 2) Nell'eventualità non fosse possibile determinare con certezza uno o più parametri per il calcolo del V.O. (b, c, d, e, f) di cui al comma precedente, si procederà al calcolo di stima del V.O. prendendo in considerazione i valori medi per ciascun parametro di riferimento mancante.

Art. 24

- 1) Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative nazionali, regionali, provinciali vigenti.

ALLEGATO I) – L'ALBERO - LE AREE DI PERTINENZA




Fig. 1 – L'albero e le sue parti – aree di pertinenza.

ALLEGATO II) – MANUTENZIONE STRAORDINARIA




Fig. 2 – Disposizioni per la piantagione.




Fig. 3 – Taglio alle radici.




Fig. 4 – Rigenerazione delle radici con miscela humus/sabbia.






Fig. 5 – Aerazione delle radici.

ALLEGATO III) - SALVAGUARDIA DEL VERDE NELL'ESERCIZIO DI CANTIERI

Figg. 6 e 7 - Nella zona delle radici evitare l'uso di macchine per costipare il terreno: solo lavoro a mano!



Figg. 8 e 9 - Ricariche del terreno possibilmente da evitare. Astenersi da abbassamenti del terreno nella zona delle radici e della chioma.





Fig. 10 e 11 – Divieto di transito con mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature. Il costipamento del terreno porta alla morte dell'albero.




Fig. 5 – Aerazione delle radici.





Fig. 12 – Precauzioni da prendere in caso sia inevitabile attuare lavori di scavo nelle aree di pertinenza degli alberi.





Fig. 13 – Attenzione all'abbassamento della falda freatica: pericolo di essiccazione, è indispensabile annaffiare!

Coprire immediatamente la scarpata con una stuoia di protezione, seminare o piantare.

Fig. 14 - Sfruttare al massimo lo spazio a disposizione per la protezione dell'albero



SOLO IN CASI ECCEZIONALI!




Fig. 15 e 16 - Area di marciapiede con spazio insufficiente
La distanza dalla strada deve essere conforme alle leggi sulla circolazione

ALLEGATO IV) - LE SPECIE VEGETALI CONSIGLIATE

- 1) Il clima mediterraneo è caratterizzato da piante a foglia dura, lucida e persistente, ed oltre alle specie autoctone (alberi ed arbusti vegetanti allo stato spontaneo sul nostro territorio) trovano dimora specie esotiche naturalizzate : per questi motivi si deve prestare molta attenzione nella scelta di nuove piantumazioni.
- 2) Nelle aree a bosco è vietata la ripiantumazione del Pinastro o Pino Marittimo (*Pinus pinaster*), esconsigliata quella di Robinie, Sophore e delle conifere ornamentali in genere.
- 3) Si consiglia l'impianto dei seguenti alberi :

Acero campestre (<i>Acer campestre</i>)	Ha un bel colore giallo oro in autunno, utile per la fauna e per leapi ; sopporta bene tagli frequenti.
Acero minore (<i>Acer monspessulanum</i>)	Di piccola taglia, ha una bella foglia trilobata ; ama le posizioniassolate ed i terreni sassosi e calcarei.
Albero di Giuda (<i>Cercis siliquastrum</i>)	Naturalizzato nell'Italia mediterranea, è notevole per il tronco ed i rami tortuosi e rossastri e per la fioritura roseo - porporina suirami ancora privi di foglie.
Farnia (<i>Quercus pedunculata</i>)	Grande albero adatto ad ombreggiare giardini. Il tronco si ramificapresto creando un'ampia corona. Le foglie sono lobate, scure e lucide.
Moro (<i>Morus alba e Morus nigra</i>)	Sono alberi con un'ampia corona di foglie, ideali per ombreggiare un angolo del giardino. I frutti commestibili e dolci (more) attirano gli uccelli. Le foglie in autunno sono di un bel gialloluminoso.
Olivo (<i>Olea europaea</i>)	Dovrebbe essere maggiormente usata nei giardini mediterranei,magari associata all'alloro (<i>Laurus nobilis</i>) per il contrasto di colore.
Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i>)	E' decorativo per il portamento piramidale, per il bel colore verde scuro delle foglie cordate, e per la presenza d'inverno delleinfiorescenze. In primavera è visitato dai lucherini.
Orniello (<i>Fraxinus ornus</i>)	Piccolo albero che in Aprile - Giugno porta abbondanti fiori bianchi e profumati riuniti in racemi. Ama i terreni secchi ecalcarei in clima sub-mediterraneo.
Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)	Il valore decorativo risiede soprattutto nella fioritura precoce(Gennaio - Marzo) degli amenti maschili che compaiono già dall'autunno. E' ricercata dalla api. I frutti sono eduli.
Sanguinella (<i>Cornus sanguinea</i>)	Le foglie assumono un bel colore rosso scuro in autunno. E' adatta per siepi miste. Meno xerofila e calcifila del cornuolo, adifferenza di questo fiorisce dopo l'emissione delle foglie.

Viburno lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	Arbusto molto rustico che predilige i terreni calcarei. A primavera porta grandi ombrelle di fiori bianchi. Belle anche le foglie spesse rugose e le bacche prima rosse e poi nere.
Viburno a palla neve (<i>Viburnum opulus</i>)	Attraiante in fioritura ed in autunno per i frutti rosso - lucenti. Levarietà ornamentali (pallon di Maggio) sono spesso sterili.
Sughera (<i>Quercus suber</i>)	E' pianta sempreverde e mediterranea, con foglie lucide sopra e grigiastre sotto ; corteccia spessa, corona rada e ampia.
Tasso (<i>Taxus baccata</i>)	Albero sempreverde di colore scuro con frutti rossi (arili). Adatto ai siti ombrosi, è stato in passato molto coltivato in parchi e giardini, anche perché molto ramoso fin dal basso. Merita un recupero, anche se è di lento accrescimento.
Azzeruolo (<i>Crataegus azarolus</i>)	Può essere allevato ad alberello o ad arbusto e inserito in siepi miste. Ha foglie decorative e frutti eduli di un bel colore rosso vivo. E' di interesse faunistico ed apistico.
Ciliegio canino (<i>Prunus mahaleb</i>)	Ama i terreni asciutti e calcarei ; è di piccole dimensioni e molto ramoso. Ha foglie arrotondate e lucide e fiori bianchi in corimbi. Si usa per siepi o ad alberello.
Corbezzolo (<i>Arbutus unedo</i>)	Di ambiente mediterraneo, sempreverde, decorativa per le foglie lucide ed i frutti colorati prediletti dall'avifauna.
Erica arborea (<i>Erica arborea</i>)	Specie per ambiente mediterraneo, è sempreverde e ha foglie aghiformi. E' molto profumata in fioritura, soprattutto se piantata in gruppi.
Evonimo (<i>Euonymus europaeus</i>)	Decorativo per la colorazione autunnale delle foglie e per i frutti particolari di color rosa fucsia, rivelanti a maturità i semi aranciovivo. Buona per la fauna selvatica.
Lentisco (<i>Pistacia lentiscus</i>)	Ha foglie sempreverdi, paripennate con foglioline lanceolate che emanano un aroma resinoso. Ama i terreni silicei ; produce bacche rosso scuro in brevi mazzetti ascellari.
Marruca (<i>Paliurus spina-christi</i>)	Molto spinosa, è adatta per siepi difensive. I frutti secchi che permangono sulla pianta sono decorativi per la forma particolare.
Mirto (<i>Myrtus communis</i>)	Specie della macchia mediterranea a foglie persistenti, verde scuro, molto aromatiche. I fiori grandi e bianchi con stami gialli decorativi emanano lo stesso profumo delle foglie. Si associa alle altre piante di macchia.
Roverella (<i>Quercus pubescens</i>)	A foglia caduca. Chioma arrotondata, espansa e depressa con branche primarie nodose e robuste. Corteccia di colore brunogrigiastro. Foglie alterne ovali - allungate.

Leccio <i>(Quercus ilex)</i>	Sempreverde, caratteristico del clima mediterraneo. Chioma ampia, il fogliame può assumere varie tonalità e margine, con colore verde chiaro all'ombra e verde scuro nelle parti più esposte al sole, con un contrasto primaverile tra i più attraenti.
Castagno <i>(Castanea sativa)</i>	A foglia caduca, e forma arrotondata ; coltivata non solo per i suoi frutti e per il suo legname, ma anche a scopo ornamentale per la vistosa fioritura estiva in lunghe spighe giallo limone e per il bel fogliame ampio e dentato.

- 4) Nelle aree con più spiccati caratteri di pertinenza alle abitazioni, oltre a quelle indicate in precedenza, si fanno preferire le seguenti specie : Fico (*Ficus carica*) - Vite (*Vitis vinifera*) - Kaki (*Diospyros kaki*) - Albicocco (*Prunus armeniaca*) - agrumi (genere *Citrus*) - Ciliegio (*Prunus avium*) - Melograno (*Punica granatum*) - Nespolo (*Eriobotrya japonica*).
- 5) Nella realizzazione di giardini e porzioni di aree verdi potranno essere ammessi assetti paesistici dedicati che propongano l'utilizzo delle seguenti specie : Phormium, Agavi, Aloe, Cactus, Cordylina, Echinocactus, Opuntia, palme (*Phoenix* e *Washingtonia*) e palmizi (*Cycas* e *Chamaerops* ; quest'ultima, nella varietà "humilis", è l'unico tipo di palma spontanea italiana) .
- 6) Specie esotiche naturalizzate nel verde ornamentale : Camphora, falso Pepe, Buxus, Catalpa, Carrubo, Gleditzia, Mimosa, Eucalyptus, Jacaranda.

ALLEGATO V) - IL CODICE CIVILE E LE DISTANZE LEGALI

Art. 892 - Distanze per gli alberi.

- 1) In mancanza di regolamenti locali o, in second'ordine, di usi locali tradizionali, devono essere osservate le seguenti distanze dalla linea di confine che separa due proprietà :
 - a) m. 3,00 per alberi di alto fusto (noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani, ecc.) ;
 - b) m. 1,50 per alberi di non alto fusto, individuabili fra quelle specie il cui fusto si diffonde in rami ad una altezza non superiore a m. 3,00 ; m. 0,50 per vitigni, arbusti e siepi vive, piante da frutto la cui altezza non superi m. 2,50.
- 2) La distanza in questione può essere però di m. 1,00 qualora le siepi siano di ontano, castagno o altre simili che si recidano vicino al ceppo, e di m. 2,00 per le robinie.
- 3) La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantumazione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
- 4) Le distanze suddette non si devono osservare se sulla linea di confine esiste un muro divisorio, purché le piante siano tenute ad una altezza che non ecceda la sommità del muro stesso (Art. 579 C.C./1865) ; si ha l'obbligo di osservare le distanze prescritte qualora il muro sia di esclusiva proprietà del vicino ; l'albero, però, può essere conservato a distanza minore di quelle previste qualora si proceda al taglio dei rami eccedenti l'altezza della sommità del muro in questione.
- 5) I danni derivanti da presenza di alberi, nei confronti del vicino, possono essere l'ombra dei rami e lo sviluppo delle radici, quest'ultimo con conseguente sfruttamento di terreno altrui nonché potenziale pericolo per l'integrità delle fondamenta del muro divisorio.
- 6) Nel caso di alberi a fusto inclinato, la distanza viene misurata dalla base del tronco.
- 7) Gli alberi nati spontaneamente ed insistenti ad una misura inferiore da quelle sopra indicate, secondo la classe di appartenenza, devono essere estirpati.
- 8) Le medesime distanze, come sopra riportate, devono essere osservate per gli alberi insistenti o da porrea dimora nei pressi di strade, canali e confine di boschi (Art. 893 - C.C./1865).

Art. 894 - Alberi a distanza non legale.

- 1) Il vicino può esigere l'estirpazione di alberi e/o siepi che siano piantati o nascano a distanza minore di quelle indicate al precedente articolo. (Art. 581 - C. C./1865).

Art. 895 - Divieto di ripiantare alberi a distanze non legali.

- 1) Se si è acquisito il diritto di tenere alberi a distanza minore di quella legale, e queste piante vengono recise o muoiono, il vicino non può sostituirle se non osservando, questa volta, la distanza legale.
- 2) Tale disposizione non si applica quando la pianta (o le piante) faccia parte di un filare situato lungo una linea di confine di proprietà.

Art. 896 - Recisione di rami protesi e radici.

- 1) Se ciò non contravviene a regolamenti e/o usi locali, il proprietario del fondo confinante può pretendere di far recidere quei rami di piante insistenti nel lotto vicino che sconfinino ; ugualmente può agire nei confronti delle radici e può, nel caso, intervenire egli stesso.
- 2) Questo in osservanza al principio che l'albero, sia esso piantato o meno a distanza legale dal confine, non può sconfinare nell'altrui proprietà con qualsivoglia propaggine, aerea o terrena ; tale obbligo non si applica per le alberature piantate ad arredo pubblico di strade, venendo però contemplati eventuali danni ai privati procurati da tale stato di fatto.

Art. 899 - Comunione di alberi.

- 1) Gli alberi sorgenti nella siepe comune, o sulla linea di confine fra proprietà, sono comuni.
- 2) Questa categoria di piante possono essere abbattute fatto salvo il parere favorevole di entrambe le parti interessate o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità e/o la convenienza di procedere al taglio (Art. 569 - C.C./1865).

ALLEGATO VI) – IL COMPOSTAGGIO

- 1) Viene eseguito sui rifiuti vegetali e di cucina per la preparazione di un ottimo terriccio o, a seconda del processo effettuato, di un efficacissimo ammendante : il "compost".
- 2) La preparazione è assai semplice, richiedendo spazi ridotti e materiali di facile ed economica reperibilità.

Metodo di effettuazione :

- ▶ predisposizione di un idoneo contenitore, o utilizzo di quelli commercializzati ("composter") , che dovranno comunque essere posizionati in un luogo soleggiato;
- ▶ posizionamento, a vari strati orientativamente di 30 cm., di rifiuti vegetali mescolati a rifiuti organici per favorire la fermentazione, fino a colmare il contenitore;
- ▶ bagnare lo strato appena posizionato prima di predisporre quello successivo ;
- ▶ coprire il tutto per evitarne il dilavamento o la dispersione da parte degli agenti atmosferici e, nello stesso tempo, favorire il mantenimento di temperatura sufficientemente adatta alla fermentazione ;
- ▶ analogo procedimento può essere effettuato in fosse o vasche opportunamente predisposte ;
- ▶ il processo di trasformazione degli elementi vegetali è favorito dalla temperatura elevata della fermentazione, dall'umidità e dall'aerazione ; il "compost" è pronto quando la massa appare di colore bruno-nerastro, con aspetto soffice ed omogeneo, non distinguendosi più i materiali di partenza ; il tempo necessario varia, a seconda delle stagioni in cui si effettua, dalle 4 alle 10 settimane.

I rifiuti più indicati per ottenere un ottimo “compost” sono :

foglie	se sono secche, prima inumidirle leggermente
sfalci d'erba	prima far “appassire” ; mescolare sempre con altro materiale , preferibilmente rifiuti di cucina ; evitare quantitativi esagerati e “sovraccarichi” di sola erba appena falciata
rametti e trucioli	ottimo materiale di “struttura perché sostiene il cumulo ; ridurre in pezzi grandi come un dito
carta comune, cartone, fazzoletti di carta, carta da cucina	ottimo materiale
scarti di frutta e verdura, scarti vegetali del piatto (crudi o cotti)	sono molto indicati e costituiscono la base per un ottimo “compost”
fiori recisi e piante appassite	se ci sono parti legnose è meglio prima sminuzzare
pane rafferma o ammuffito	ridurre prima in piccoli pezzi
fondi di caffè, filtri di tè	anche il filtro si può riciclare
bucce di agrumi non trattati	non superare la quantità di un normale consumo familiare
piccole quantità di cenere	la cenere contiene molto calcio e potassio
avanzi di carne, pesce, salumi	attirano cani e gatti ; eventualmente coprire con uno strato di terra senza esagerare nelle quantità

Le regole principali per fare un ottimo “compost” :

LA TEMPERATURA

L'attività dei bio-riduttori durante il processo di compostaggio produce calore, aumentando la temperatura del cumulo. Normalmente la temperatura nel centro del cumulo oscilla tra i 45° ed i 60° C, ed è questa la temperatura ottimale perché i bio-riduttori possano lavorare. Con una sufficiente quantità di rifiuti da cucina o azotati la temperatura resterà bassa. Oltre i 70° C, invece, si verifica l'igienizzazione del “compost” con un conseguente blocco delle reazioni naturali. Le fessure di aerazione del coperchio servono alla regolazione della temperatura : andranno chiuse in inverno, per evitare che il contenuto si raffreddi, ed aperte in primavera, estate ed autunno.

LA GIUSTA UMIDITÀ

L'acqua, come l'aria, è indispensabile per l'attività dei microorganismi che producono il "compost", e dovrà essere presente nel cumulo nella giusta percentuale. Infatti, se il cumulo è troppo secco, la decomposizione microbica rallenta notevolmente. Per farla ripartire bisognerà rivoltare il cumulo con una forca ed innaffiarla. Viceversa, se il cumulo è troppo bagnato c'è scarsità di ossigeno e la decomposizione si trasformerà in marcescenza (reazione anaerobica). In questo caso il cumulo dovrà essere rivoltato e si provvederà ad aggiungere materiale secco, come ad esempio trucioli di legno, foglie secche o pezzetti di cartone.

L'INDISPENSABILE OSSIGENO

Il "compost" è vivo e quindi ha bisogno d'aria : in un cumulo compatto non può esserci ossigenazione, ed i microorganismi bio-riduttori non potranno vivere né nutrirsi.

Nel compostare l'aria entra dai fori che si trovano sul fondo, ed attraversa il cumulo dal basso verso l'alto : è quindi indispensabile che il cumulo non sia compatto, ma soffice e strutturato : ciò si ottiene con l'aggiunta di materiale grossolano come foglie, paglia e rametti che "sostengono" i rifiuti più piccoli.

IL CARBONIO E L'AZOTO

Il rapporto carbonio/azoto è un elemento importante quando si vogliono compostare rifiuti organici.

Un giusto equilibrio carbonio/azoto favorisce una decomposizione rapida : se nel cumulo c'è troppo poco azoto la decomposizione sarà lenta, se viceversa l'azoto è troppo tenderà a liberarsi in forma gassosa. Contengono un'alta percentuale di azoto : scarti vegetali della cucina, fondi di caffè, sfalci d'erba, lettiera di animali erbivori. Sono invece ricchi di carbonio foglie, carta, trucioli e pezzetti di legno.

L'equilibrio ottimale si raggiunge con una miscela costituita da due terzi di rifiuti azotati e da un terzo di rifiuti ricchi di carbonio.